

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

IL CANONE DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE

Competenza giurisdizionale

Con la sentenza 11 febbraio 2010 n.39, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.2, c.2, secondo periodo, del D.Lgs. n.546/1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2010, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue ex artt. 13 e 14 della legge n.36/1994, ed artt. 154 e 155 del Codice ambientale di cui al D.Lgs. n.152/2006.

In buona sostanza la Corte ha sancito l'illegittima attribuzione alla giurisdizione ordinaria del canone in base alla considerazione che il canone si identifica (nel periodo fra il 3 ottobre 2000 ed il 3 dicembre 2005) con la quota della tariffa del servizio idrico integrato. Tale tariffa, in tutte le sue componenti, si configura come "corrispettivo di una prestazione commerciale complessa... L'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione", come precisato dalla sentenza n.355/2008 della stessa Corte.

Per ciò che concerne le richiamate disposizioni del Codice dell'ambiente, le stesse "precisano che le somme dovute dall'utente per i servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono componenti della tariffa che sostituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. L'analogia tra le suddette normative succedutesi nel tempo rende evidente che anche le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica

fognatura e di depurazione disciplinate dai citati artt. 154 e 155 hanno natura non tributaria.”

Conseguentemente deve escludersi che la giurisdizione per le controversie in materia di detto canone (e della corrispondente quota di tariffa) sia rinvenuta nelle Commissioni tributarie; dette controversie risultano cioè devolute alla giurisdizione ordinaria.

La restituzione agli utenti della quota non dovuta

Il decreto 30 settembre 2009, con il quale sono stati individuati i criteri ed i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, non dovuta in virtù di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.335/2008, come previsto dall'art.8-sexies del D.L. n.208/2008 (il cui contenuto era già stato anticipato in ns. precedenti Lettere) – è stato finalmente pubblicato nella G.U. 8 febbraio 2010 n.31.

Senza voler ripetere quanto già evidenziato, non si può non rilevare quanto segue:

- 1) nel caso in cui gli impianti di depurazione risultino mancanti o siano temporaneamente inattivi, l'Ato, sentito il gestore (ovvero il Comune diretto gestore), ricostruisce il programma temporale delle attività di progettazione, realizzazione o completamento avviate alla data di pubblicazione della citata sentenza costituzionale, se non già compreso nel Piano d'ambito approvato;
- 2) dall'importo da restituire agli utenti occorre dedurre le componenti di costo della tariffa di riferimento determinate in relazione ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione, completamento degli impianti;
- 3) gli utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali siano in corso le attività di progettazione, realizzazione, completamento od attivazione, hanno così diritto alla restituzione della quota di tariffa non dovuta dedotti gli oneri di cui al precedente numero 1;
- 4) gli utenti non serviti a motivo di impianti temporaneamente inattivi, hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa non dovuta, dedotti gli oneri sopportati dal gestore connessi alla temporanea inattività dello stesso impianto, come dal programma di cui al n.1);

5) gli utenti non serviti da impianti attivi per i quali non è in corso nessun programma di progettazione, realizzazione, completamento od attivazione, come da programma di cui al n.1), hanno diritto al rimborso dell'intera quota di tariffa non dovuta.

I gestori dovranno restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto entro il termine di cinque anni dalla data del 1° ottobre 2009.

Si ricorda che il decreto del 30 settembre 2009 non indica alcun termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza da parte dell'utenza, ma si limita, nelle premesse, a far cenno alla giurisprudenza della Corte dei Conti che ha in prevalenza indicato per il diritto al rimborso delle somme di cui trattasi, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 del Codice civile.

L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Le possibili rettifiche degli accertamenti in sede di autotutela

Con la pronuncia 18 dicembre 2009 n.26650 la sezione tributaria della Corte di Cassazione, ha rilevato che il Comune in sede di annullamento per autotutela di un atto di accertamento ICI, con riliquidazione in diminuzione dell'imposta, non può integrare il primo atto (senza annullarlo esplicitamente) integrandolo con immobili non compresi nel precedente accertamento.

La Suprema Corte ha precisato che "l'ICI non è un'imposta cumulativa sulla massa patrimoniale. L'obbligazione tributaria nasce e va accertata in relazione a ciascun immobile, secondo la classificazione dettata dal D.Lgs. n.504/1992, sulla base di distinti criteri di valutazione, con la conseguenza che anche il termine di decadenza per l'accertamento va computato in relazione alle singole obbligazioni collegabili a ciascun cespite."

In buona sostanza non è possibile integrare l'atto originario accertando immobili in esso non già ricompresi, posto che ciascun immobile costituisce un autonomo oggetto d'imposta.

Di rilievo anche la successiva precisazione – peraltro di senso favorevole per gli enti – per la quale gli avvisi di accertamento notificati in un secondo momento, che riducono l'originario carico fiscale su richiesta del contribuente, "ben possono essere notificati oltre il termine di decadenza." In tal caso, in effetti, quest'ultimo deve essere rispettato dal primo atto di accertamento notificato al contribuente; se così è stato, l'ente ha esplicato la sua potestà accertativo entro, appunto, il

termine di decadenza, potendo cioè rettificare lo stesso atto successivamente in quanto non decaduto da tale potere per l'immobile (o gli immobili) in questione.

La determinazione del valore imponibile dei fabbricati cat. D non iscritti in catasto

Con il decreto 9 marzo 2010 il Ministero dell'economica e delle finanze ha aggiornato i coefficienti per la determinazione del valore imponibile ICI dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non ancora iscritti in catasto.

I nuovi coefficienti sono i seguenti:

per l'anno 2010 = 1,02; per l'anno 2009 = 1,03; per l'anno 2008 = 1,07; per l'anno 2007 = 1,11; per l'anno 2006 = 1,14; per l'anno 2005 = 1,17; per l'anno 2004 = 1,24; per l'anno 2003 = 1,28; per l'anno 2002 = 1,33; per l'anno 2001 = 1,36; per l'anno 2000 = 1,40; per l'anno 1999 = 1,42; per l'anno 1998 = 1,45; per l'anno 1997 = 1,48; per l'anno 1996 = 1,53; per l'anno 1995 = 1,57; per l'anno 1994 = 1,62; per l'anno 1993 = 1,66; per l'anno 1992 = 1,67; per l'anno 1991 = 1,71; per l'anno 1990 = 1,79; per l'anno 1989 = 1,87; per l'anno 1988 = 1,95; per l'anno 1987 = 2,11; per l'anno 1986 = 2,27; per l'anno 1985 = 2,44; per l'anno 1984 = 2,60; per l'anno 1983 = 2,76; per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,92.

NUOVI CERTIFICAZIONI ED ADEMPIMENTI CONTABILI

Nel mese di marzo sono state definite nuove modalità certificatorie inerenti diversi aspetti della gestione finanziaria e contabile dell'ente locale.

Ritenendo di far cosa utile si evidenziano di seguito oggetto e riferimenti di tali provvedimenti:

- con D.M. 8 marzo 2010 sono stati approvati i nuovi certificati per la dimostrazione, per il periodo 2009-2011, della copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio acquedottistico. Gli enti in condizioni di deficiarietà strutturale dovranno presentare le certificazioni entro il termine del 31 maggio 2010 per il 2009, del 31 marzo 2011 per l'esercizio 2010 e del 2 aprile 2012 per la certificazione 2011;
- con D.M. 8 marzo 2011 è stato approvato il certificato relativo ai mutui contratti nell'anno 2009 da comuni e province, da ammettere a contributo

erariale ex art. 5-bis, della legge n.539/1995, da trasmettere entro la fine del mese di marzo per poter beneficiare di detta contribuzione;

- con D.M. 11 marzo 2011 sono state approvate le modalità di certificazione del bilancio 2010 delle amministrazioni locali (comuni, province, comunità montane ed unioni di comuni). Gli enti sono quindi tenuti a predisporre ed a trasmettere alle competenti Prefetture, entro il 12 luglio 2010, il certificato cartaceo e tramite supporto informatico, ovvero entro il 30 agosto 2010, se trasmesso tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale della finanza locale presso il Ministero dell'interno.

Cordiali saluti.

Marzo 2010